REGOLAMENTO (CEE) N. 337/92 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 891/89 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2 e l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3562/91 (4), è stato previsto un periodo di riflessione di 3 giorni prima del rilascio effettivo di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per gli alimenti composti a base di cereali; che l'obiettivo del suddetto periodo era di evitare il rilascio di titoli per quantitativi troppo elevati; che tale rischio sussiste anche per le esportazioni di farina di frumento tenero; che è opportuno pertanto estendere tale misura a questo prodotto; che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 891/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 891/89, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I titoli d'esportazione per i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309 90 53 ed ex 1101, che comportano la fissazione anticipata della restituzione, sono effettivamente rilasciati il terzo giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia sospeso la fissazione anticipata della restituzione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.
(4) GU n. L 336 del 7. 12. 1991, pag. 30.